



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare Forza Italia
Il Vicepresidente del Consiglio Regionale

Prot.

Firenze, 15 Marzo 2017

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale 177

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2015 n.41 "Modifiche alla Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 – "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

Ad iniziativa dei consiglieri Marco Stella e Stefano Mugnai

Proposta di Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2015 n.41 “Modifiche alla Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 – "Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

VISTO:

- Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
- Visti gli articoli 3, commi 2 e 3, 44, 59, comma 2 e 63, comma 1, dello Statuto;
- Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
- Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica);
- Vista la legge regionale 20 dicembre 1996, n.96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n.77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);
- Vista la legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5 (Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica “ERP” finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP)

CONSIDERATO

- che è di fondamentale importanza evitare ingiustizie sociali;

- che l'alloggio popolare pubblico è un fattore importante di integrazione sociale e culturale;
- che è importante coniugare il diritto a richiedere l'alloggio popolare con la necessità di aver trascorso un periodo significativo e stabile sul territorio regionale;
- inoltre che occorre equilibrare il numero di italiani e stranieri richiedenti alloggio, per evitare che gli edifici ERP diventino luoghi di marginalità sociale o "ghetti" per soli stranieri, come denunciato nei giorni scorsi anche dal sindaco di Firenze Dario Nardella

Tutto ciò premesso, visto e considerato

Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'art. 32 "Sostituzione della tabella A della legge regionale 96 del 1996

Sostituire al comma 2 lettera b) le parole "cinque anni" con le parole "dieci anni".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA e ARTICOLATA

Quello dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è un tema che da molti anni divide l'opinione pubblica e la politica. Gli alloggi ERP non sono sufficienti a rispondere a tutte le richieste che provengono dalla popolazione. La predominanza di abitazioni assegnate a persone provenienti da altri Paesi, spesso non comunitari, sta oggettivamente scatenando risentimenti nelle popolazioni locali residenti da tempo sul territorio. Questo fenomeno, particolarmente accentuato negli ultimi anni caratterizzati da forti flussi migratori, rischia di compromettere un serio cammino di integrazione.

Lo stesso sindaco di Firenze, Dario Nardella del Pd, nei giorni scorsi ha affermato: "Il modello francese delle banlieue è fallito. Non metto in discussione l'accesso alle tutele sociali degli stranieri, ma la specificità del servizio, in questo caso quello delle case popolari nelle periferie delle nostre città". Secondo Nardella, bisogna "aumentare, per gli stranieri, almeno a dieci anni il periodo minimo di residenza per

poter entrare nelle graduatorie dell'assegnazione degli alloggi popolari. L'attuale legge regionale è molto buona e prevede un limite di cinque anni. Adesso però è arrivato il momento di aumentare questo limite se si vuole creare una vera integrazione ed evitare alte concentrazioni di stranieri in alcuni quartieri. Con il rischio, appunto, di far nascere ghetti".

Occorre anche accertare, da parte degli organi preposti, la reale consistenza del patrimonio posseduto all'estero dai cittadini stranieri di Stati non appartenenti alla Unione europea che intendono partecipare ai bandi per l'accesso agli alloggi ERP, così dando applicazione a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Art. 2 comma 2).

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per il bilancio regionale.